



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 398
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**CONCESSIONE DI MQ. 65 DELLA P.F. 4354/6 C.C. RIVA ALLA
SIGNORA CARLONI SAVERIA FINO AL 30/06/2031**

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di luglio (27-07-2022), alle ore 11:20 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
POZZER LORENZO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1278 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Il Comune di Riva del Garda è proprietario della p.f. 4354/6 C.C. Riva iscritta in Partita Tavolare n. 1537, quale “bene pubblico” del demanio comunale.

La suddetta particella costituisce un collegamento, adiacente al muro del Convento delle Grazie, che dall'intersezione con la S.P. 36 delle Grazie unisce la viabilità di accesso alla frazione di Ceole in C.C. Romarzollo, la quale risulta tra l'altro interessata da numerosi sottoservizi.

A decorrere dall'anno 2008, da ultimo con deliberazione giunta n. 748/2018, è stata riconosciuta in concessione d'uso alla Sig.ra Carloni Saveria, un'area di mq. 65 consistente nel tratto terminale della citata p.f. 4354/6 C.C. Riva in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. 36 delle Grazie, da destinare ad ampliamento dell'area di pertinenza dei propri immobili.

L'area concessa, quale relitto stradale non suscettibile di un utilizzo autonomo, risulta di fatto ricompresa all'interno del piazzale di proprietà della signora Carloni costituito dalla p.f. 2794/1 C.C. Riva e dalla p.ed. 663/3 C.C. Romarzollo.

Con nota assunta al protocollo comunale in data 30/06/2022 sub. 25132, la signora Carloni Saveria ha manifestato l'interesse a mantenere la concessione d'uso dell'area in parola per le medesime finalità.

Considerato che permangono le condizioni sulla base delle quali era stata riconosciuta la precedente concessione e che ad oggi non vi è alcuna definizione in merito all'eventualità di un intervento di recupero del tracciato (ad esempio con funzioni ciclo-pedonali), si ritiene di accogliere detta richiesta mediante la sottoscrizione di una nuova concessione d'uso fino al 30/06/2031, disciplinando la facoltà di revoca qualora fosse necessario per esigenze di pubblica utilità o per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

Si stabilisce che la concessione d'uso oggetto del presente provvedimento è soggetta al canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico in base al vigente Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 di data 18/03/2021 e ss.mm.ii. e che in base alle tariffe vigenti l'importo dovuto per ogni annualità ammonta ad euro 267,00.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Dato atto che per l'area in questione non è previsto nel breve-medio periodo un utilizzo diretto e/o diverso da parte dell'Amministrazione Comunale, sempre possibile essendo disciplinata la facoltà di revoca.

Ritenuto di accogliere la richiesta presentata dalla signora Carloni Saveria, riconoscendo in concessione d'uso l'area di mq. 65 consistente nel tratto terminale della p.f. 4354/6 C.C. Riva, per il periodo di 9 anni fino al 30 giugno 2031 e con assunzione in capo al Concessionario degli oneri di manutenzione al fine di garantire il buon mantenimento dell'area.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore al PATRIMONIO - GRAZIOLI LUCA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di riconoscere in concessione alla signora Carloni Saveria (C.F. CRLSVR41E41H330I), residente ad Arco in Via delle Grazie, 52, l'uso dell'area demaniale di mq. 65 consistente nel tratto terminale della p.f. 4354/6 C.C. Riva in località Ceole in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. 36 delle Grazie, come risulta dall'allegata planimetria parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da destinare ad ampliamento dell'area di pertinenza della proprietà confinante costituita dalla p.f. 2794/1 C.C. Riva e dalla p.ed. 663/3 C.C. Romarzollo, fino al 30/06/2031 senza necessità di disdetta ed escluso il rinnovo tacito;
2. di stabilire che la concessione di cui al punto 1. comporta l'accettazione incondizionata e la piena osservanza di tutte le prescrizioni tecniche e di carattere generale di seguito elencate:

Prescrizioni tecniche:

- a) non potranno essere costruite opere o impianti di carattere permanente;
- b) l'utilizzo dell'area deve garantire agli incaricati dell'Amministrazione Comunale e di Alto Garda Servizi Spa, nonché di altre ditte autorizzate, di poter accedere e di percorrere la p.f. 4354/6 C.C. Riva per l'intero suo sviluppo ad ogni necessità che dovesse manifestarsi durante il periodo di validità della presente concessione;
- c) alla scadenza della concessione o in caso di revoca o rinuncia della stessa l'area dovrà essere restituita libera nella sua percorribilità ed accessibilità con rimozione di ogni forma di delimitazione, ostacolo o recinzione apposta.

Prescrizioni di carattere generale:

- a) la concessione oggetto del presente atto viene assentita, fatti salvi i diritti di terzi, per essere utilizzata quale area di pertinenza delle confinanti p.f. 2749/1 C.C. Riva e p.ed. 663/3 C.C. Romarzollo di proprietà del Concessionario, con le limitazioni, condizioni, prescrizioni, clausole e quant'altro contenuto nel presente provvedimento, nonché con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti;
- b) l'ara oggetto di concessione è già nella disponibilità del concessionario e la stessa viene assentita nelle attuali situazioni e condizioni dei luoghi e delle opere e pertanto il Concessionario non potrà denunciarne deficienze o invocare migliorie o lavori o interventi ne rendere responsabile l'amministrazione concedente per eventuali deficienze o mancate migliorie o lavori o interventi e si obbliga a riconsegnarla nelle stesse condizioni alla scadenza della concessione;
- c) la durata della presente concessione è fissata in anni 9, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e scadenza il 30/06/2031, senza bisogno di disdetta ed escluso il rinnovo tacito. Il Concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, previo avviso da darsi a mezzo PEC almeno due (2) mesi prima della data in cui il recesso dovesse avere esecuzione. L'Amministrazione concedente potrà sospendere, modificare, revocare o recedere in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, con obbligo di preavviso da darsi con lettera raccomandata al Concessionario due (2) mesi prima della data in cui opererà la sospensione, la modifica, la revoca o il recesso, prima del termine sopra stabilito su semplice richiesta e senza che il concessionario possa opporsi o vantare titoli od alcun compenso o risarcimento di qualsiasi danno o restituzione del canone versato di cui al successivo punto e);
- d) la presente concessione non impegna in alcun modo il Comune di Riva del Garda per l'eventuale suo rinnovo oltre i termini stabiliti;
- e) il Concessionario è tenuto a corrispondere annualmente il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, determinato in euro 267,00 (duecentosessantasette/00) su base annua, in applicazione del relativo Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 di data 18.03.2021 e ss.mm.ii. e delle tariffe vigenti. Il canone dovrà essere versato mediante il sistema dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni PagoPA, utilizzando gli avvisi di pagamento riportanti i relativi codici IUUV inviati secondo le scadenze previste da GestEL Srl.
Il mancato, tardivo o parziale pagamento del canone comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e degli interessi legali secondo quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria - Titolo VI "Riscossione, accertamenti e sanzioni";
- f) il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Riva del Garda l'importo forfettario di euro 868,00 a titolo di indennità per l'occupazione pregressa dal 1 aprile 2019 ad oggi. Il versamento di detto importo dovrà essere versato mediante il sistema dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni PagoPA, utilizzando

l'avviso di pagamento riportante il relativo codice IUV inviato dal Comune di Riva del Garda entro il 31 agosto 2022;

- g) il Concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione dovrà aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'area di proprietà dell'Amministrazione Concedente, al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento o provvedere al suo ripristino eseguendo il lavoro a perfetta regola d'arte. In caso di mancato adempimento sarà provveduto d'ufficio a spese del concessionario;
- h) il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della presente concessione e pertanto solleva e rende indenne il Comune di Riva del Garda da ogni reclamo o molestia, anche di natura giudiziaria, che potesse pervenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati. Saranno pertanto a carico esclusivo del concessionario le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti alla inosservanza della presente concessione;
- i) il Concessionario è tenuto a provvedere ad idonee coperture assicurative per l'attività svolta nell'area oggetto della presente concessione con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi;
- j) il Concessionario non potrà in alcun modo destinare ad uso diverso né cedere la presente concessione, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, il bene ricevuto in concessione, senza il permesso scritto del Comune di Riva del Garda, dando atto che, trattandosi di bene del demanio comunale, esso non può essere oggetto di diritti a favore di terzi, è inalienabile e non usucapibile;
- k) il bene in concessione dovrà essere restituito all'Amministrazione concedente come consegnato. Il concessionario è tenuto a rimuovere ogni eventuali attrezzature di sua proprietà o di terzi aventi causa. Il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per qualsiasi miglioramento apportato. Qualora il Concessionario intenda eseguire a propria cura e spese, interventi che si rendessero necessari per l'adattamento dell'area ai fini per i quali la stessa viene assunta in concessione, gli stessi devono essere formalmente richiesti ed autorizzati dall'Amministrazione concedente; è fin d'ora esclusa ogni pretesa e diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente. L'Amministrazione concedente potrà comunque esigere la rimessa in pristino stato per quanto, a suo discrezionale e insindacabile giudizio, ritenesse necessario od opportuno. Qualora il Concessionario non ottemperasse all'obbligo della riconsegna, l'Amministrazione concedente potrà far procedere allo stato di riconsegna dell'area mediante suo funzionario, a tutto rischio e spese del Concessionario, che dovrà sottostare alle risultanze di detta operazione;
- l) rimane riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni di utilizzo dell'area concessa nonché all'accesso alla stessa per l'effettuazione di operazioni tecniche che si rendessero necessarie;
- m) qualora fosse accertato che la concessione sia stata o venga esercitata in difformità alle leggi od ai regolamenti, o a quanto contenuto nel presente atto, la stessa potrà

essere dichiarata decaduta, salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione concedente a norma di legge sia per l'applicazione delle penalità previste dalle Leggi vigenti, sia per l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria;

- n) tutte le spese dipendenti e connesse con il presente atto (bollatura ecc.) ed altre eventuali richieste dal Comune di Riva del Garda sono a carico del concessionario;
 - o) di dare atto che la presente è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 Tariffa – Parte Seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986, come modificato dall'art. 26 del D.L. n. 104/2013, con spese a carico della parte richiedente;
 - p) di dare valore sinallagmatico alla presente deliberazione a seguito dell'avvenuta esecutività della stessa;
 - q) per tutto quanto non è previsto dal presente atto, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile, delle leggi e degli usi in quanto applicabili al regime delle concessioni.
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società GestEl s.r.l. appaltatrice del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della L. n. 160/2019;
4. di accertare l'entrata derivante dall'indennità forfettaria di occupazione pregressa di euro 868,00 annui al capitolo 3228, esercizio 2022, accertamento n. 2423, del Bilancio di Previsione 2022-2024;
5. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 - planimetria

Patr/ai

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.